

Emissioni odorigene (2)

Odori. Facciamo il punto. Art. 272 – bis Dlgs. 152/2006

Cass. penale 20204/2021

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 2.6.2021

La sentenza della Cassazione penale 20204/2021 affronta il tema delle emissioni odorigene e offre disamina dell'art. 272-bis Dlgs. 152/2006; disposizione introdotta dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, art. 1, comma 1, lett. f).

La Cassazione, al fine di affrontare altre questioni, riassume ai punti 7,8,9 della sentenza l'evoluzione normativa in punto odorigeno, indica le sanzioni, richiama la collocazione sistematica degli articoli e i limiti di applicazione .

La sentenza è chiara e si offre lettura di stralcio della sentenza.

Odori – focus normativo – 272-bis Dlgs. 152/2006

Il punto 7 della sentenza della Cassazione ricorda i pochi punti presenti nel Dlgs. 152/2006 che richiamano espressamente gli odori:

- l'art. 177, comma 4, lett. b) laddove specifica che la gestione dei rifiuti deve avvenire, tra l'altro, "senza causare inconvenienti da rumori o odori" e
- negli artt. 237-septies e 237-octies in materia di impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Ricorda la Corte il DPR 203/1988, normativa di riferimento in materia di "aria" e richiama quale strumento utile a contenere le emissioni odorigene le leggi regionali.

L'art. 272-bis, s'innesta in questo panorama povero e stabilisce:

"1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'art. 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;*
 - b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
 - c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
 - d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
 - e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento, 2.*
- Il Coordinamento previsto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, art. 20, può elaborare indirizzi*

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'art. 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti."

*

Art. 268 Dlgs. 152/2006.

La Corte cita anche l'art. 268 Dlgs. 152/2006 collocato, nel 2020, tra le disposizioni dedicate all'aria: "La definizione di "emissioni odorigene" è invece contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 268, comma 1, lett. f-bis) (introdotta dal D.Lgs. n. 30 luglio 2020, n. 102), che indica come tali le "emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena".

*

Collocazione artt. 272-bis e 268 Dlgs. 152/2006 (parte V aria e titolo I Dlgs. 152/2006)

Precisa la Corte:

"...Va poi tenuto conto della collocazione di tale disposizione nel D.Lgs. n. 152 del 2006 e del contenuto della stessa, che contiene espressi riferimenti agli stabilimenti "di cui al presente titolo"- che è il Titolo I, relativo alla "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività" della Parte Quinta, la quale contiene le "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" - nonché del fatto che, secondo quanto stabilito nell'art. 267, comma 1, detto Titolo si applica, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera.

Inoltre, il comma 3 della medesima disposizione stabilisce che "resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale". Va tenuto conto, a tale proposito, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29-ter, comma 1 richiede l'inserimento di alcune informazioni nella domanda per l'AIA - quali, ad esempio, quelle di cui alle lettere e) ("descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente"), ("descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni all'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle") ed h) ("descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3") - che rendono possibile una valutazione da parte dell'autorità competente al rilascio di tale titolo abilitativo anche sotto il profilo dell'impatto odorigeno delle emissioni.

*

Limiti "stabilimenti"

Continua la Corte:

"...L'ambito di applicazione dell'art. 272-bis è poi limitato agli stabilimenti definiti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 268, comma 1, lett. h) ("il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività").

*

Chiude la Corte il punto 7 precisando questione importante:

“ L'imposizione delle misure indicate nell'art. 272-bis, inoltre, risulta del tutto **eventuale**, dato il riferimento alla mera possibilità e non ad un obbligo, mentre l'autorizzazione in esso menzionata è, evidentemente, quella alle emissioni in atmosfera di cui all'art. **269**.”.

*

SANZIONI

La Corte continua al punto 8 della sentenza con un breve inciso sul sistema sanzionatorio e richiama l'art. 279 comma 2 bis Dlgs. 152/2006 e 29 – quaterdecies Dlgs. 152/2006:

“..8. Considerando quanto detto, potrà configurarsi, nel caso in cui l'autorizzazione comprenda anche le misure di cui all'art. 272-bis, la contravvenzione di cui al comma 2 dell'art. 279 nel caso in cui vi sia la violazione dei valori limite di emissione.

L'art. 279 menzionava, originariamente, anche la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, ora autonomamente disciplinata dal comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 183 del 2017, che ha depenalizzato la condotta, ora soggetta alla sola sanzione amministrativa pecuniaria, che sarà dunque applicabile nel caso in cui la violazione riguardi misure imposte per le emissioni odorigene diverse dai valori limite....

Qualora, invece, le emissioni odorigene siano oggetto di specifiche prescrizioni imposte con l'AIA, dovrà farsi riferimento all'impianto sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 29- quaterdecies ...”

*

CORTE COSTITUZIONALE 178/2019

Continua la Corte al punto 9 della sentenza citando la sentenza della Corte Costituzionale nella parte che circoscrive l'ambito applicativo dell'art. 272bis:

“...9. La lettura dell'art. 272-bis appena effettuata, che ne evidenzia un ambito di applicazione limitato ai soli impianti che producono emissioni in atmosfera disciplinati dal Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152 del 2006, trova riscontro in una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. 178/2019).

La Corte, nel trattare la questione di legittimità costituzionale della L.R. Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), riconosce, per quel che qui rileva, il limitato ambito applicativo dell'art. 272-bis di cui si è detto, richiamando anche quanto stabilito dall'art. 267, comma 3 per le installazioni soggette ad AIA, che restano autonomamente disciplinate.

La medesima sentenza, nel valutare le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 1, della richiamata legge regionale - ove si impone al proponente di allegare all'istanza rivolta all'autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) la documentazione relativa alla individuazione e alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene coinvolte nel progetto, unitamente alla stima del relativo impatto ambientale - evidenzia come tali disposizioni non incidono sulla procedura di VIA ed, anzi, ne implementano i contenuti sostanziali con indicazioni che il legislatore nazionale ha espressamente consentito alla normativa regionale con il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 272-bis, richiamando anche le disposizioni del medesimo decreto che implicano, nella valutazione

AMBIENTE - APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

degli effetti rilevanti sull'ambiente, ivi compresi anche quelli inerenti alle emissioni, anche la considerazione dei parametri relativi alla matrice odorigena...”